

Giudice competente per le controversie in materia di incarichi di posizione organizzativa

Gli atti con cui si dispone la proroga delle “posizioni organizzative” sono riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, riconducibili a situazioni giuridiche di diritto soggettivo con cognizione del giudice ordinario

Il Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, con sentenza del 15 luglio 2021, n. 383, si pronuncia sul ricorso proposto dal ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune ed addetto alla Polizia Locale, avverso un Decreto emesso dal Sindaco del Comune avente ad oggetto una proroga posizione organizzativa di un altro dipendente, denunciando vizi di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Si sono costituiti in resistenza al ricorso il controinteressato ed il Comune instando per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Il Collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, previa deliberazione dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata stante la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce dei precedenti del Tribunale in materia.

Il ricorso viene considerato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del *petitum* sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa *petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati. In applicazione del predetto criterio, in materia di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie inerenti alla legittimità degli atti di macro organizzazione correlati all'esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.

La procedura per l'attribuzione delle c.d. “posizioni organizzative” non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato”, già instaurato ed in corso. Nel merito il Collegio reputa che, **al pari degli atti di attribuzione delle “posizioni organizzative”, anche gli atti con cui si dispone la proroga di “posizioni organizzative” già in precedenza conferite siano riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo.**

Nel merito, come già statuito dalla sentenza 12 febbraio 2021 n. 64 del Tar Abruzzo, esula dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l'esame delle questioni inerenti alla legittimità dei decreti sindacali di conferimento o, come nel caso di specie, di “proroga” degli incarichi per le posizioni organizzative, in quanto le stesse implicano la deduzione di una posizione di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Sulla base di tali considerazioni, atteso che la pretesa vantata da parte ricorrente è qualificabile come diritto soggettivo, il gravame in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della *translatio iudicii* ai sensi dell'art. 11 c.p.a..